SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. **230.**

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà.

00G0283

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Arno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Tronto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Magra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Isonzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Livenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Tagliamento.

Da 00A10083 a 00A10091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico-audiometrista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audiometrista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Tecnico audiometrista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667	Tecnico audiometrista - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Corsi regionali triennali di formazione specifica decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Tecnico di audiometria - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Tecnico di audiometria e ortofonia decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quiquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale -, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

4. L'opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.

TABELLA 2

Sez. A Diploma universitario —	Sez. B Titoli equipollenti —
Tecnico audiometrista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667	Tecnico audiometria e di protesizzazione acustica - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
	Tecnico di audiometria e audioprotesi - legge 11 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11363

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico-audioprotesista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audioprotesista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, indicato nalla sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sez. A Diploma universitario —	Sez. B Titoli equipollenti —
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668	Tecnico audioprotesista - corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Attestati e diplomi di corsi organizzati dagli ex consorzi provinciali di istruzione professionale, con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi organizzati dai centri di addestramento e perfezionamento ad-detti al commercio con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi professionali or-ganizzati dalle associazioni di categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi professionali or-ganizzati dalle regioni

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audioprotesista indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del pre-

detto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. L'unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità — dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale — l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

4. L'opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.

TABELLA 2

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668	Tecnico di audiometria e di protesizzazione acustica - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
	Tecnico di audiometria e audioprotesi - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiprotesista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11364

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sez. A Diploma universitario —	Sez. B Titoli equipollenti —
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56	Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Presidente della Repubblica n. 1168 del 17 ottobre 1972 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. L'unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità — dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale — l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

TABELLA 2

Sez. A Diploma universitario —	Sez. B Titoli equipollenti —
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto ministeriale della sanità 17 gennaio 1997, n. 56	Terapista della riabilitazione - legge 30 marzo 1971, n. 118 - decreto ministeriale sanità 10 febbraio 1974, e normative regionali Terapista della riabilitazione - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11365

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso, alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 2.

L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11366

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Tecnico di neurofisiopatologia - decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183	Tecnico di neurofisiopatologia
	Tecnico di fisiopatologia - corsi regionali di formazione specifica, almeno biennali, purchè siano iniziati in data antecedente a quella attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 - corsi regionali di formazione specifica ex decreto del ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Tecnico di neurofisiopatologia
	Tecnico di neurofisiologia clinica
	Tecnico neurofisiopatologo - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita

e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11367

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di logopedista, di cui al decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Logopedista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742	Logopedista
	Logoterapista
	Tecnico di logopedia
	Terapista della riabilitazione - logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati in data antecedente a quella del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982
	Logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale ex decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81 - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico di foniatria - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Tecnico di logopedia e foniatria - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Tecnico di logopedia - tecnico di foniatria (logopedista)
	Tecnico di foniatria - tecnico di foniatria (logopedista)
	Tecnico di ortofonia - corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento, indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di logopedista, indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento

del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

TABELLA 2

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Logopedista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742	Terapista della riabilitazione - legge 30 marzo 1971, n. 118 - decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
	Terapista della riabilitazione - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico di audiometria e ortofonia
	Tecnico audiometrista e fonologopedista
	Tecnico di audiometria e fonologopedia - corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di logopedista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11368

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di igienista dentale, di

cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Igienista dentale - decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137	Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30
	Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Igienista dentale - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
	Igienista dentale - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di igienista dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11379

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di dietista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Dietista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744	Dietista - corsi regionali di abilitazione, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale (decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982)
	Economo dietista - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.
	Dietologia e dietetica applicata - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Dietologia e dietetica applicata - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di dietista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

00A11380

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della sanità, 8 ottobre 1998, n. 520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Educatore professionale - decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520	Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984 - corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978 - corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118
	Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444
	Educatore professionale - decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
	Educatore di comunità - decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di educatore professionale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11381

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi di attestati al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario —	Sezione B Titoli equipollenti —
Assistente sanitario - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69	Assistente sanitaria visitatrice - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
	Tecnico dell'educazione sanitaria - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11382

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di ostetrica/o di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, indicato nalla sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'acesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Ostetrica/o - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740	Ostetrica - legge 25 marzo 1937, n. 921; legge 23 dicembre 1957, n. 1252; legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di ostetrica/o indicato nella sezione A delle stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11406

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6 comma 3,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di podologo di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, indicato nalla sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'acesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Podologo - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666	Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con esclusione dei corsi di riqualificazione Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10.

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11407

DECRETO 7 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ratiopharm Italia S.r.l rappresentante in Italia della ditta Ratiopharm GmbH, titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 4 agosto 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate - il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000:

RATIOPHARM GmbH (rappresentata in Italia dalla ditta ratiopharm italia S.r.l.)

Nifedipina Ratiopharmnifedipina Ratiopharm 50 capsule a rilascio prolungato 20 mg, A.I.C. n. 032989016;

Amoxicillina Ratiopharm 1 flac. bb granulato sospensione estemp. 75 g, A.I.C. n. 029488032;

Amoxicillina Ratiopharm 12 compresse 1 g, A.I.C. n. 029488018;

Piroxicam «20 mg compresse solubili» 30 compresse, A.I.C. n. 031222033;

Piroxicam «20 mg capsule» 30 capsule, A.I.C. n. 031222021;

Piroxicam «20 mg/1 ml sol. iniett. im» 6 fiale, A.I.C. n. 031222019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 7 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Finegil Editoriale, unità di Livorno. (Decreto n. 28444).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 29 marzo 2000, stipulato tra la ditta - S.p.a. Finegil Editoriale, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001 della ditta S.p.a. Finegil Editoriale, con sede in Livorno - unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11034

DECRETO 20 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cartiere Burgo, unità di Corsico. (Decreto n. 28445).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, dalla ditta - S.p.a. Cartiere Burgo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Corsico (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11035

DECRETO 20 giugno 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della Provincia padovana Frati minori conventuali Messaggero di S. Antonio editrice, unità di Padova. (Decreto n. 28446).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 10 gennaio 2000, stipulato tra la ditta - Provincia padovana Frati minori conventuali Messaggero di S. Antonio editrice e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 della ditta Provincia padovana Frati minori conventuali Messaggero di S. Antonio editrice, con sede in Padova, unità di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11036

DECRETO 20 giugno 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Schlumberger Industries - Gruppo Schlumberger, unità di Frosinone e Milano. (Decreto n. 28447).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a. Schlumberger Industries - Gruppo Schlumberger con sede legale in Milano;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, n. 24668/1, art. 1, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta summenzionata, per il periodo 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;

Visti i decreti ministeriali datati 17 giugno 1998 e 19 gennaio 1999 con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, il trattamento di integrazione salariale;

Considerato che dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta della proroga del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale riguardante il

semestre 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999 è emerso che nel periodo in esame non si sono verificate sospensioni dal lavoro sia nell'unità di Frosinone che di Milano;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale n. 24668/1 art. 1 del 17 giugno 1998 e di approvare il programma di ristrutturazione aziendale della società in questione limitatamente al periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Schlumberger Industries - Gruppo Schlumberger sede in Milano, unità di Frosinone e Milano;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24668/1, art. 1 del 17 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11037

DECRETO 20 giugno 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. F.M.E., unità di Asti. (Decreto n. 28448).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999, dalla ditta S.p.a. F.M.E.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999, della ditta S.p.a. F.M.E. con sede in Asti, unità di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11038

DECRETO 20 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Memorex Telex Italia, unità di Cernusco sul Naviglio, filiale di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino. (Decreto n. 28449).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Memorex Telex Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 2000, della ditta S.p.a. Memorex Telex Italia con sede in Cernusco sul Naviglio, e unità di: Cernusco sul Naviglio (Milano), filiale di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11039

DECRETO 20 giugno 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Nesima Superiore. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Cittadella dello sport»: I stralcio. (Decreto n. 28450)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'8 giugno 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Nesima Superiore (Catania), imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Cittadella dello sport»: I stralcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11040

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Siracusa. (Decreto n. 28455).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 68, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62,

con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 del 3 ottobre 1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *E),* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dell'art. 1, comma 1, lettera *A),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla - S.p.a Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) unità di Siracusa per un massimo di quattro unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 26 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11041

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 28456).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'articolo 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E.(Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 del 3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di diciotto unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11042

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Acerra, Milano, Ottana, Porto Marghera. (Decreto n. 28457).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministreriale datato 23 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di: Acerra (NID 9915NA0076), per un massimo di duecentoventitre unità lavorative; Milano (NID 9903MI0143), per un massimo di cinque unità lavorative; Ottana (NID 9920NU0019), per un massimo di cinque unità lavorative; Porto Marghera (NID 9906VE0021), per un massimo di cinque unità lavorative; per il periodo dal 24 ottobre 1999 al 23 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1999 con decorrenza 24 ottobre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11043

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.E., unità di Asti. (Decreto n. 28458).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. F.M.E., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.E., con sede in Asti unità di Asti (NID 9901AT0006), per un massimo di centotrenta unità lavorative; per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11044

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esse Int. Servizi Integrati, unità di Montefibre di Acerra. (Decreto n. 28459).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Esse Int. Servizi Integrati - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esse Int. Servizi Integrati, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) unità di Montefibre di Acerra (Napoli) (NID 9915NA0078), per un massimo di venticinque unità lavorative; per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 26 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 27 ottobre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 1, legge n. 451/1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11045

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, unità di Corsico. (Decreto n. 28460).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Burgo; tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) unità di Corsico (Milano) (NID 0003MI0010), per un massimo di ventidue unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11046

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, unità di Savigliano - Torino. (Decreto n. 28461).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, con sede in Torino, unità di Savigliano (Cuneo) (NID 0001CN0007), per un massimo di cento unità lavorative; Torino (NID 0001TO0014), per un massimo di trenta unità lavorative; per il periodo dal 13 marzo 2000 al 14 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 13 marzo 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11047

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moto Guzzi, unità di Mandello del Lario. (Decreto n. 28462).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Moto Guzzi - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moto Guzzi, con sede in Mandello del Lario (Lecco), unità di Mandello del Lario (Lecco) (NID 0003LC0004), per un massimo di cinquantatre unità lavorative; per il periodo dal 1° marzo 2000 al 27 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11048

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unes - Maxi, unità di sedi di vendita in provincia di Alessandria. (Decreto n. 28463).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Unes-Maxi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unes-Maxi, con sede in Milano, sedi di vendita in provincia di Alessandria (NID 0001AL0005), per un massimo di tredici unità lavorative; per il periodo dal 15 maggio 2000 al 6 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 2000 con decorrenza 7 dicembre 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11049

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geoservices, unità di San Donato Milanese. (Decreto n. 28464).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 *sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Geoservices, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geoservices, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di San Donato Milanese (Milano) (NID 0003MI0012), per un massimo di trenta unità lavorative; per il periodo dal 2 febbraio 2000 al 1° agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 2000 con decorrenza 2 febbraio 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11050

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.Pa., unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 28465).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Te.Pa. - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.Pa., con sede in San Gregorio (Reggio Calabria) unità di Reggio Calabria (NID 9918RC0019), per un massimo di trenta unità lavorative; per il periodo dal 15 settembre 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 15 settembre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicitate concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11051

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memorex Telex Italia, unità di Cernusco sul Naviglio, filiali di: Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Torino. (Decreto n. 28466).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Memorex Telex Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memorex Telex Italia, con sede in Cernusco (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (NID 9903MI0018), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999, per un massimo di venti unità lavorative; filiale di Roma (NID 9912RM0023), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999, per un massimo di due unità lavorative; filiale di Bologna (NID 9908BO0005), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 31 maggio 1999, per un massimo di una unità lavorativa; filiale di Firenze (NID 9909FI0006), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 marzo 1999, per un massimo di una unità lavorativa; filiale di Napoli (NID 9915NA0012), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 31 maggio 1999, per un massimo di due unità lavorative; filiale di Palermo (NID 9919PA0003), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 31 maggio 1999, per un massimo di una unità lavorativa; filiale di Torino (NID 9901TO0014), per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 2 febbraio 1999, per un massimo di una unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 16 novembre 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

Cernusco sul Naviglio (Milano) (NID 9903MI0154), per un massimo di diciannove unità lavorative; filiale di Roma (NID 9912RM0128), per un massimo di cinque unità lavorative.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11052

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Coni Sud, unità di Buccino. (Decreto n. 28467).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 42 del 9 marzo 2000, pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Coni Sud;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, sede in Borgograppa (Latina), unità in Buccino (Salerno) per un massimo di 94 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 2000 all'8 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11053

DECRETO 22 giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Finegil Editoriale, unità di Livorno. (Decreto n. 28468).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Finegil Editoriale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell' organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 giugno 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla Sp.a. Finegil Editoriale, sede in Livorno, unità di Livorno (NID 0009LI0003), per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11054

DECRETO 22 giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla Provincia padovana Frati minori conventuali Messaggero di S. Antonio editrice, unità di Padova. (Decreto n. 28469).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l' art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta Provincia padovana Frati minori conventuali messaggero di S. Antonio - Editrice;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 giugno 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla Provincia padovana Frati minori conventuali messaggero di S. Antonio - Editrice, sede in Padova, unità di Padova, per un massimo di 15 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11055

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, divisione Cablestandard (Torino). (Decreto n. 28470).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Salice Tecno inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2000, relativa al periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 19 aprile 1999 e 17 aprile 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 3 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità su un organico complessivo di 150 unità;

Vista la nota aziendale datata 16 giugno 2000 con la quale è dichiarato che il contratto di solidarietà, stipulato con i richiamati accordi del 19 aprile 1999 e del 17 aprile 2000, si è concluso anticipatamente il 5 giugno 2000, con il rientro di tutto il personale a tempo pieno a far data dal 6 giugno 2000;

Considerato che tramite il predetto contratto si è evitata la riduzione del personale interessato, con il recupero totale dei lavoratori in solidarietà, essendo stati gli stessi reimpiegati a tempo pieno a decorrere dal 6 giugno 2000;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 5 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, sede in Torino, unità di Divisione Cablestandard (Torino) (NID 0001000006), per i quali è stata adottata una riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 150 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprietà individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11056

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura Stehli, unità di Germignaga. (Decreto n. 28471).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Torcitura Stehli inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo stesso, in data 12 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato, a 27,06 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità su un organico complessivo di 39 unità;

Considerato che con atto notarile del 31 dicembre 1999 è stato ceduto alla società Multipla S.p.a. il ramo di attività corrispondente al settore di torcitura della S.r.l. Torcitura Stehli, ed anche tutti i lavoratori del suddetto settore;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura Stehli, con sede in Germignaga (Varese), unità di Germignaga (Varese) (NID 9903000029), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,06 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura Stehli a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprietà individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11057

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unità di Chieti e San Donato Milanese. (Decreto n. 28472).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Vista l'istanza della società S.p.a. Saipem inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 1999 e 8 maggio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore ricerca petrolifera applicato, a 12,50 ore settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 294 unità, su un organico complessivo di 2111 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato, altresì, che la società sopracitata, unità di Chieti, Cortemaggiore, Ravenna e San Donato Milanese, è interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per crisi aziendale, decorrente dal 26 aprile 1999, per cui i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria;

Considerato altresì che la società Saipem, con nota del 5 giugno 2000, ha dichiarato che i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi non sono gli stessi per i quali è stata fatta istanza di Cassa integrazione guadagni per solidarietà;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Chieti (NID 9913000004) e unità di San Donato Milanese (Milano) (NID 9903000014), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 12,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 294 unità, su un organico complessivo di 2111 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprietà individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Art. 3.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11058

DECRETO 22 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, unità di Germignaga. (Decreto n. 28473).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Multipla inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo stesso, in data 10 marzo 2000, che unitamente al contatto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di 10 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,

come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato, a 27,06 ore settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, ex lavoratori del settore torcitura della S.r.l. Torcitura Stehli, su un organico complessivo di 105 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, sede in Germignaga (Varese), unità di Germignaga (Varese) (NID 0003000005), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,06 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, ex lavoratori del settore torcitura della S.r.l. Torcitura Stehli, su un organico complessivo di 105 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprietà individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11059

DECRETO 22 giugno 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per area del comune di Nesima Superiore. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Cittadella dello sport» - I stralcio. (Decreto n. 28474).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministe-

riale del 20 giugno 2000, con decorrenza 8 giugno 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate area del comune di Nesina Superiore (Catania). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Cittadella dello sport» - I stralcio, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dall'8 dicembre 1998 al 7 giugno 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dall'8 giugno 1999 al 7 dicembre 1999.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dall'8 dicembre 1999 al 7 giugno 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dall'8 giugno 2000 al 7 settembre 2000 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11060

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 maggio 2000.

Impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Anno 1999.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;

Visto l'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 165471 del 26 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 125, con il quale, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono trasferite sull'unità previsionale di base «ricerca scientifica» cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999 le risorse individuate nel citato art. 51, comma 9, della legge n. 449 del 1997, al fine di costituire, unitamente alle risorse già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Considerata pertanto la necessità di determinare le priorità e modalità di impiego del predetto Fondo;

Considerato che il Programma nazionale per la ricerca è oggetto di elaborazione da parte della Commissione per la ricerca istituita presso il CIPE in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 204/1999, essendo in corso i lavori istruttori che includono il confronto e la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate alla definizione del Programma nazionale per la ricerca e di cui è prevista la conclusione, per la successiva valutazione da parte del CIPE, nel mese di marzo 2000;

Considerato che sono state avviate le procedure costitutive dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST) a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1999, n. 444;

Considerato che, per quanto attiene alle priorità scientifiche di intervento — in relazione alla particolare fase transitoria suindicata — si può far riferimento alla proposta formulata dal gruppo di esperti di alta qualificazione e riconosciuta esperienza (nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 373-Ric. del 30 luglio 1999) per le finalità della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del 5 giugno 1998, n. 204, al quale è stato affidato, peraltro, il compito di elaborare le linee del programma nazionale per la ricerca (PNR) e di assicu-

rare la coerenza e la complementarietà delle iniziative scientifiche relative ai settori strategici di riferimento a valere sugli strumenti finanziari di coordinamento quali quelli di cui al Fondo integrativo speciale per la ricerca istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 204/1999 citato;

Considerato che la proposta presentata dal gruppo di esperti attiene a quei settori e relativi temi di ricerca che, presentando profili di strategicità in relazione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del Paese, risultano coerenti rispetto alle finalità dell'intervento ed alle linee programmatiche del «V° Programma quadro della Comunità europea per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione» e ad altre iniziative dell'Unione Europea;

Ritenuto di dover definire il quadro dei temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 1999, per un importo complessivo di L. 72.004.136.000 indicando a fianco di ciascuno di essi la spesa complessiva massima prevista;

Vista l'unità previsionale di base 4.2.1.1. ricerca scientifica (cap. 7520), dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2000;

Udito il parere delle commissioni parlamentari permanenti VII - cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e VII istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Le priorità scientifiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento ai fondi per l'esercizio 1999, riguardano i seguenti settori, accanto ad ognuno dei quali è indicato il limite finanziario di intervento correlato alle disponibilità complessive indicate in premessa pari a L. 72.004.136.000:

1. Oncologia contributo previsto L. 20 mld.

Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:

1) Area diagnostica:

diagnosi morfo-funzionale, biologico-molecolare e nuovi marcatori tumorali;

diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche, identificazione di marcatori genetici ed epigenetici di rischio in pazienti con patologie preneoplastiche.

2) Area terapeutica:

caratterizzazione delle basi molecolari della risposta alle terapie antitumorali;

identificazione a validazione di molecole cellulari quali nuovi bersagli di farmaci antitumorali e/o predittori di risposta alla terapia;

metodi innovativi per il rilascio, il trasporto e il «targeting» di farmaci e sostanze antitumorali;

nuove strategie per l'immunoterapia e la terapia genica.

2. Agrobiotecnologie, contributo previsto L. 20 mld.

Saranno considerati progetti riguardanti i temi relativi allo sviluppo delle tecnologie e filiere produttive per la promozione e la riconoscibilità della qualità della produzione agricola italiana con particolare riferimento a:

1) settore ortofrutta:

miglioramento del processo produttivo;

diagnostiche e valutazione della qualità del prodotto e del processo produttivo;

identificazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

definizione di parametri e strumenti per collegare qualità del prodotto, processo produttivo e zona di produzione.

2) qualità, salubrità e sicurezza della produzione alimentare:

trattamento, confezionamento e logistica dei prodotti freschi e/o trasformati;

modificazione delle produzioni agricole tipiche mediterranee, per la realizzazione di alimenti destinati alla popolazione affetta da patologie correlate alla alimentazione.

3. Società dell'informazione, contributo previsto L. 14 mld.

Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:

simulazione ed ottimizzazione per reti complesse, su scala territoriale a livello micro e meso (aggregati di comuni, province, sistemi urbani infraregionali);

metodologie, modelli, tecniche e strumenti per indicizzazione, ricerca, filtraggio e reperimento delle informazioni;

sistemi informativi cooperativi, architetture basate su componenti, problematiche di manutenzione e «wrapping di sistemi Lagacy», sicurezza delle comunicazioni nei processi di cooperazione delle applicazioni ed interscambio dati;

modelli a piattaforme virtuali per l'implementazione, il controllo e la gestione di imprese virtuali; sviluppo di applicazioni verticali come dimostratori quali ad esempio:

distretti produttivi virtuali;

telemedicina con impiego della telefonia mobile;

web-learning per la qualità del capitale umano;

marketing del territorio.

4. Diagnostica e salvaguardia di manufatti architettonici con particolare riferimento agli effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamità naturali, contributo previsto L. 12 mld.

Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:

nuove tecnologie per l'analisi non intrusiva dei manufatti e sviluppo di modelli di previsione della vita residua delle strutture in condizioni di sicurezza;

metodi e modelli produttivi del comportamento delle strutture;

caratterizzazioni di materiali e soluzioni tecnologiche affidabili ed idonee a ridurre gli effetti di eventi sismici e calamità naturali.

5. Risorse idriche, contributo previsto L. 6,004136 mld.

Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:

fabbisogni idrici connessi a scenari diversi di sviluppo economico e sociale;

ottimizzazione delle disponibilità delle risorse e dei sistemi di approvvigionamento;

metodi di verifica e di gestione del bilancio idrogeologico;

metodi e strumenti di accertamento dei livelli di inquinamento e di miglioramento delle capacità ricettive dei corpi idrici.

Art. 2.

Le modalità di impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, per l'anno 1999, sono così definite:

1. Con riferimento ai settori e ai relativi temi suindicati possono presentare progetti enti pubblici di ricerca anche unitamente ad università, ad altri enti di ricerca privati ed in collaborazione, eventuale, con imprese entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. I soggetti proponenti predispongono i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza degli obiettivi e delle linee di attività con le priorità scientifiche individuate nell'ambito dei singoli temi di ricerca indicati all'art. 1;

b) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica delle strutture e/o dei soggetti partecipanti;

c) coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi strategici di ricerca ed alle risorse umane e strumentali disponibili per la realizzazione del progetto.

3. I progetti devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto;

b) soggetti partecipanti;

c) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire;

d) tempi e modalità di attuazione;

e) costo totale previsto per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;

f) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione del progetto;

g) collegamento con altri programmi nazionali europei o internazionali di ricerca;

h) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);

i) prospettive di ricaduta tecnico scientifica ed eventuali prospettive socio-economiche in relazione ai risultati del progetto.

4. Il finanziamento non potrà eccedere il 70% dei costi ammissibili e, comunque, dovrà rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

5. Sono ammissibili al finanziamento i progetti:

a) che risultino coerenti con i criteri di cui al precedente comma 2;

b) che siano corredati dei dati e delle informazioni inerenti gli elementi di cui al precedente comma 3;

c) il cui importo non sia inferiore a 2 miliardi di lire, al fine di valorizzare e di concentrare i fondi su interventi e/o obiettivi significativi anche attraverso la realizzazione di forme associative e che siano di durata massima di tre anni.

6. Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti avvalendosi di esperti nei settori scientifici di riferimento; l'onere relativo sarà a carico delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.

In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare:

a) l'ammissibilità del progetto secondo quanto stabilito dal precedente comma 5;

b) la corrispondenza dei contenuti del progetto e del relativo studio di fattibilità in ordine al tema di ricerca per il quale è stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;

c) grado di coinvolgimento delle strutture e/o dei soggetti di ricerca partecipanti pubblici e privati;

d) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;

e) la partecipazione finanziaria ai costi complessivi di realizzazione del progetto.

Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parità di altri elementi presentino una significativa integrazione fra la componente pubblica e quella privata.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, approva i progetti selezionati e stabilisce l'entità del contributo nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

7. L'erogazione dei finanziamenti sarà correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento ed in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.

Al termine del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.

Le verifiche sono effettuate con onere a carico delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.

8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 146

00A11480

DECRETO 1° agosto 2000.

Bando integrativo per l'assegnazione di contributi in favore di istituti scientifici speciali per l'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, concernente l'approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;

Considerato che il procedimento di assegnazione dei contributi previsti per l'esercizio finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si è concluso e che a seguito della suddetta assegnazione parte delle somme pari a L. 4.285.000.000 sono ancora disponibili sul cap. 1701 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Considerata l'opportunità di procedere alla ripartizione della predetta disponibilità finanziaria in base ad un ulteriore procedimento di valutazione e selezione delle richieste da presentare da parte degli enti legittimati, da effettuare secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623;

Decreta:

Per l'assegnazione delle somme ancora disponibili sul cap. 1701 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, pari a L. 4.285.000.000 per il 2000, si procederà, secondo le modalità e i criteri ordinari per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, mediante valutazione e selezione delle richieste che verranno presentate da enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati, che non siano parte di altri enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria.

Per tali disponibilità non saranno considerate le richieste di contributi per funzionamento da parte di soggetti che abbiano già beneficiato, per l'anno 2000 di contributi per le stesse finalità.

Verranno, inoltre, prioritariamente considerate le domande che prevedono specifici progetti di ricerca, così come previsto alla lettera *g)* dell'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 623/1996.

La domanda di concessione dei suddetti contributi, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda sintetica, recante sulla busta «Cap. 1701 - bando integrativo per l'anno 2000», dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, piazzale Kennedy, 20, - 00144 Roma, secondo le modalità di cui all'art. 3 del succitato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

SCHEDA SINTETICA PRESENTAZIONE DOMANDA

1 – IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE

- **Denominazione**..

....

Codice fiscale..Partita IVA...

- **Indirizzo**

Città (provincia)...CAP.................

Via...

Tel...Fax..

E-mail..

- *Finalità per cui si richiede il contributo finanziario* ....

....

....

....

....

- *Misura del contributo: Lire*...........................

- *Eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento e con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti*...

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

....

....

....

- *Struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno*..

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

  ....

- *Situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese strutturali da quelle di ricerca:*

SPESE	Conto consuntivo anno precedente (Indicare anno)...........	Bilancio preventivo esercizio in corso (Indicare anno).........	Preventivo dell'esercizio di riferimento (Indicare anno)............
Strutturali			
Ricerca			

- *Sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art.2 del Decreto 8 ottobre 1996, n.623)*..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

- *Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio ed eventuali brevetti*...................
....
....
....
....
....
....

- *Eventuale progetto specifico di ricerca che si intende realizzare, con allegato studio di fattibilità del progetto stesso*..
....
....
....
....
....
....
....
....

inoltre da allegare alla domanda:

Atto costitutivo; *b)*statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa (art. 3 comma 5).

00A11481

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 2.000, celebrative del Museo nazionale romano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1999, n. 835281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2332 del 2 ottobre 1999, che autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 2.000, celebrative del Museo nazionale romano;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 835406, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre l999, che disciplina le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 2.000, celebrative del Museo nazionale romano, è stabilito in complessive L. 84.400.000, pari a n. 42.200 pezzi, di cui:

L. 71.000.000, pari a n. 35.500 monete in versione «fior di conio»;

L. 13.400.000, pari a n. 6.700 monete in versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: GUGLIELMINO

00A11495

DECRETO 3 agosto 2000.

Accertamento dell'importo in circolazione al 27 giugno 2000 e al 30 giugno 2000 dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni I.N.A. S.p.a. di proprietà del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù della quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e collocamento di titoli da emettere in lire, in ecu, o in altre valute;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, nonché l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'I.N.A. S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, con decorrenza 28 giugno 1996, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi, ed, in particolare:

l'ultimo comma dell'art. 2, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i medesimi per l'acquisto delle azioni dell'I.N.A. S.p.a.;

l'art. 3, con il quale si dispone che i titoli in circolazione possono essere riscattati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a partire dal 30 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1996, n. 156, con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari statunitensi 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il decreto ministeriale n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1996, n. 182, con il quale sono stati accertati in

L. 1.630.245.000.000 ed in dollari statunitensi 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto il decreto ministeriale n. 475923 del 24 gennaio 2000, con cui è stata accertata la consistenza alla data del 29 dicembre 1999, delle due tranches del prestito, rispettivamente in L. 16.535.000.000 e in dollari statunitensi 9.475.000;

Visto il decreto ministeriale n. 32851 del 16 giugno 2000, con il quale è stato disposto per il giorno 1° luglio 2000, il rimborso anticipato dei titoli del Tesoro, relativi ad entrambe le tranches del suddetto prestito internazionale, rimasti in circolazione alla data del 30 giugno 2000;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo l'ottavo semestre di durata del medesimo, tenendo conto delle operazioni di conversione effettuate nel periodo dal 29 dicembre 1999, al 27 giugno 2000, nonché di accertare l'importo dei titoli rimborsati anticipatamente il 1° luglio 2000, tenendo conto delle operazioni di conversione effettuate nel periodo dal 28 al 30 giugno 2000;

Vista la nota in data 27 giugno 2000, con la quale la U.S. Bank, «Fiscal Agent» di entrambe le tranches del suddetto prestito internazionale, ha comunicato che i titoli rimasti in circolazione alla stessa data ammontavano a L. 9.990.000.000 per la tranches in lire, ed a dollari statunitensi 5.720.000 per la tranche in tale valuta e considerato che, pertanto, nel periodo dal 29 dicembre 1999, al 27 giugno 2000, sono stati convertiti in azioni dell'I.N.A. S.p.a. titoli per L. 6.545.000.000 e per dollari statunitensi 3.755.000, rispettivamente per le due tranches;

Vista la nota del 30 giugno 2000, con la quale la medesima U.S. Bank, ha comunicato che i titoli rimasti in circolazione alla stessa data ammontavano a L. 640.000.000 per la tranche in lire e a dollari statunitensi 260.000 per la tranche in tale valuta e considerato che, pertanto, nel periodo dal 28 al 30 giugno 2000, sono stati convertiti in azioni dell'I.N.A. S.p.a. titoli per L. 9.350.000.000 e dollari statunitensi 5.460.000 rispettivamente per le due tranches;

Decreta:

Alla data del 27 giugno 2000, la consistenza dei titoli relativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, tenuto conto delle operazioni di conversione intervenute nel periodo dal 29 dicembre 1999, al 27 giugno 2000, rispettivamente per L. 6.545.000.000 e per dollari statunitensi 3.755.000, viene accertata in L. 9.990.000.000 e in dollari statunitensi 5.720.000.

Alla data del 30 giugno 2000, giorno di riferimento per il rimborso anticipato dei titoli, effettuato il 1° luglio 2000, la consistenza dei titoli relativi alle due tranches del prestito suddetto, tenuto conto delle operazioni di conversione intervenute nel periodo dal 28 al 30 giugno 2000, rispettivamente per L. 9.350.000.000 e per dollari statunitensi 5.460.000, viene accertata in L. 640.000.000 ed in dollari statunitensi 260.000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro: VISCO

00A11476

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2000.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;

Vista la legge 3 agosto 1998 n. 288, con la quale il Parlamento della Repubblica italiana ha delegato il Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, di istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 288, nonché di modifica della disciplina dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto di cui rispettivamente ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74, sesto comma, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi;

Ravvisata l'opportunità di affidare alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, le attività di seguito specificatamente elencate, inerenti all'accertamento, liquidazione e riscossione in materia di imposta sugli intrattenimenti e IVA connessa e di cooperazione all'attività di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto, anche con riferimento alle transazioni realizzate con l'uso della rete telematica;

Udito il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 10 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 21 marzo 2000;

Considerate le osservazioni formulate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, a seguito delle quali sono state reperite le risorse necessarie a copertura finanziaria della spesa;

Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata convenzione stipulata, in data 24 marzo 2000, tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, è affidata alla società stessa lo svolgimento delle seguenti attività:

a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di cui alla tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di cui alla tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;

c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;

f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;

g) attività amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;

h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche di cui all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

i) raccolta dei dati relativi alle attività di cui al primo periodo del comma sesto, dell'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero delle finanze e al Ministero per i beni e le attività culturali, come da decreto del Ministero delle finanze attuativo di quanto previsto al comma 6, dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000 viene confermata alla SIAE la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativamente a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.

3. Viene conferito alla SIAE, altresì, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1º gennaio 1997, nonché dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla entrata in vigore della convenzione, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.

4. Al relativo onere valutato in lire 58,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo e entro i limiti dello stanziamento del capitolo 3448, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondenti unità per gli esercizi finanziari successivi.

5. La convenzione, stipulata in data 24 marzo 2000, fa parte integrante del presente decreto.

6. Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 244

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE FINANZE

E

LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Il Ministero delle finanze (di seguito indicato come «Ministero») con sede in Roma, viale Europa, n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualità di direttore centrale per la riscossione delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 17 dicembre 1999, n. 208239, la cui copia conforme è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

E

La Società italiana degli autori ed editori (di seguito indicata come «SIAE») con sede in Roma, via della Letteratura, 30 - codice fiscale 01336610587 - legalmente rappresentata dal prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 agosto 1952, nella sua qualità di commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, e successiva proroga, con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e n. 292 del 14 dicembre 1999.

Art. 1.

Durata della convenzione

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2009.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettere *p)*, *q)* e *r)* della legge 3 agosto 1998, n. 288, dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dell'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Società italiana degli autori ed editori, si impegna a svolgere delle seguenti attività:

a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di cui alla tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di cui alla tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;

c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;

f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;

g) attività amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti, finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;

h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche di cui all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

i) raccolta dei dati relativi alle attività di cui al primo periodo del comma sesto dell'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero e al Ministero per i beni e le attività culturali, come da decreto del Ministero delle finanze, attuativo di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

2. Negli adempimenti previsti dalla presente convenzione, fino al 31 dicembre 2000, è confermata alla SIAE la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativi a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.

3. È altresì conferito alla SIAE, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1º gennaio 1997, nonché dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla vigenza della convenzione, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.

Art. 3.

Ambito territoriale e fonti normative regolativi della convenzione

1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, fatta salva la stipula dello specifico accordo con la regione siciliana per le riscossioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, effettuate nel suo territorio.

2. Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e decreti che regolano le singole materie e in conformità alle istruzioni del Ministero.

Art. 4.

Compiti della SIAE in materia di controlli

1. La SIAE, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla presente convenzione assicura:

a) le attività tecnico-amministrative inerenti all'attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

b) il controllo della conformità nonché del corretto utilizzo degli apparati e delle procedure di cui al regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

c) il controllo della corretta contabilizzazione giornaliera e mensile dei proventi derivanti dagli ingressi, dai servizi accessori prestati e di tutti gli altri proventi conseguiti in relazione alle attività di spettacolo e di intrattenimento da chiunque svolte;

d) la vigilanza sulle operazioni di vendita e prevendita dei biglietti di ingresso e di rilascio dei titoli e dei documenti fiscali, verificando la regolarità, la corretta emissione e consegna degli stessi, nonché la vigilanza sugli accessi agli spettacoli;

e) la vigilanza sulla corretta contabilizzazione dei proventi afferenti ai soggetti operanti nel regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In relazione alle attività, di cui al comma 1, la SIAE procede alla constatazione delle violazioni riscontrate attraverso la redazione di specifici processi verbali da trasmettere al Ministero ai sensi del comma 1 dell'art. 6.

3. Al fine di documentare l'attività di vigilanza svolta e di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale incaricato della SIAE redige apposito atto, anche nei casi in cui la rilevazione si è resa possibile attraverso sistemi telematici.

Art. 5.

Incaricati della vigilanza e controllo

1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente convenzione, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base al possesso di adeguata qualificazione professionale, derivante dalla partecipazione a corsi di formazione con programmi approvati dal Ministero, nonché al possesso del titolo di studio di scuola media superiore, e inseriti in apposito elenco comunicato con frequenza semestrale al Ministero.

2. Il personale, di cui al comma 1, opera in base a rapporto esclusivo. Il Ministero autorizza, in casi del tutto eccezionali e numericamente limitati, su motivate richieste della SIAE, qualora ricorrano circostanze di comprovata necessità di copertura del servizio sul territorio, e per motivi economici non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l'utilizzo di personale che eserciti anche altre attività, purché in settori omogenei e compatibili con quelli attinenti al rapporto con la SIAE.

3. La valutazione, di cui al comma 2, è anche effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attività di spettacolo delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall'espletamento del mandato erariale per gli agenti della SIAE, del livello di redditività delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonché di eventuali particolari situazioni ambientali.

4. Il personale con rapporto non esclusivo è inserito in un apposito elenco da comunicare al Ministero con cadenza semestrale, specificando per ciascun incaricato la competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, al fine dell'autorizzazione prevista dal comma 2.

Art. 6.

Trasmissione dei processi verbali al Ministero

1. Nei casi di violazioni tributarie e amministrative non costituenti reato, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, trasmette al Ministero il verbale di constatazione, entro il mese successivo a quello di notifica al contribuente.

2. La SIAE è responsabile verso lo Stato dei tributi per i quali effettua l'attività di riscossione, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti nei termini previsti, qualora non abbia provveduto a trasmettere all'ufficio finanziario competente il verbale di constatazione delle violazioni.

3. La SIAE, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia al Ministero una rendicontazione dei processi verbali di cui al comma 1, al fine della liquidazione degli specifici compensi.

Art. 7.

Modalità per il collegamento SIAE Ministero delle finanze

1. Il collegamento in via telematica della SIAE con il Ministero è effettuato, secondo le specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.

Art. 8.

Gestione dei dati

1. La SIAE, gestisce, elabora e conserva i dati acquisiti nell'ambito delle attività svolte e previste dalla presente convenzione e attraverso il collegamento di cui all'art. 7 li fornisce ai Ministero secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.

2. La SIAE conserva i dati relativi ai processi verbali che essa redige ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e li fornisce al Ministero su richiesta della stessa, anche su supporto informatico o per via telematica.

Art. 9.

Comunicazioni

1. La SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio di controllo ministeriale istituito presso la SIAE, un elenco completo dei comuni in cui ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo, e comunica ogni semestre al Ministero le variazioni verificatesi nell'elenco stesso.

Art. 10.

Conservazione di documenti relativi all'attività di accertamento

1. La SIAE, al fine di consentire al servizio di controllo del Ministero la verifica sulle attività di accertamento svolte, mantiene a disposizione del predetto servizio, anche con modalità informatiche idonee alla trasmissione telematica, tutta la documentazione relativa ai servizi previsti dalla presente convenzione, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano state espletate le attività di verifica da parte del servizio di controllo e degli uffici ispettivi di cui all'art. 11, salvi comunque i termini di conservazione come per legge e per la resa dei conti giudiziali ed amministrativi.

2. La SIAE garantisce, inoltre, al predetto servizio di controllo, l'accesso ai sistemi di gestione informatizzati relativi alla documentazione di cui al comma 1 e mette a disposizione dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli e per la trasmissione telematica di tutta la documentazione di interesse tributario relativa ai servizi concessi.

Art. 11.

Verifiche ispettive del Ministero

1. Il personale degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, incaricato della vigilanza e del controllo, è autorizzato ad accedere presso gli uffici periferici della SIAE per accertare l'osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla società.

2. Il dirigente del servizio di controllo di cui all'art. 9, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della SIAE dell'esito delle verifiche medesime.

Art. 12.

Versamenti

1. La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della presente convenzione, si impegna a versare al Ministero, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, entro il mese successivo a quello di pagamento, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dal Ministero, tutte le somme riscosse nell'interesse dell'erario, con arrotondamento alle diecimila lire superiori, al netto dei compensi riconosciuti alla medesima ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

2. In caso di ritardo nei versamenti, la SIAE è tenuta a corrispondere all'erario gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.

3. Qualora il termine finale di versamento scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 13.

Versamenti erronei

1. Per il caso in cui si verifichino erronei versamenti con necessità di rettifica e successivi conguagli, le somme a credito della SIAE saranno recuperate, previa verifica e nulla osta del Ministero, tramite il servizio di controllo presso la SIAE, con provvedimento di rimborso, storno o trattenuta sul riscosso, da operare distintamente per ciascun capitolo all'atto dei versamenti successivi. Il Ministero, per il tramite del predetto servizio di controllo, provvede ad autorizzare la SIAE, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a trattenere le somme oggetto del rimborso all'atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

2. Qualora tra la data della richiesta e l'effettivo rimborso intercorrano più di trenta giorni, per il periodo dal trentunesimo giorno a quello di erogazione del rimborso stesso, il Ministero corrisponde gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.

3. Ai sensi dell'art. 14, i termini e le modalità del rimborso previsto dal presente articolo si applicano anche nel caso di pagamento effettuato con assegno, successivamente risultato impagato.

Art. 14.

Pagamento con assegno

1. Allorché il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, pagamenti alla SIAE con assegno, e detto pagamento non vada a buon fine dando luogo ad una situazione di insolvenza, si applica il disposto dell'art. 24, comma 39, della legge 29 dicembre 1997, n. 449.

2. In tal caso se a fronte del pagamento non andato a buon fine la SIAE ha riversato in tesoreria il corrispondente importo, essa, previa verifica del servizio di controllo del Ministero delle finanze, potrà procedere al recupero dell'eccedenza mediante conguaglio da operare all'atto dei versamenti successivi.

3. Al solo fine della verifica di cui al comma precedente la SIAE trasmette al servizio di controllo copia della quietanza di pagamento rilasciata al contribuente e copia della quietanza del versamento in tesoreria.

Art. 15.

Riepilogo mensile e annuale delle riscossioni

1. Entro il quinto giorno non festivo successivo alla data del versamento in tesoreria la SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio ispettivo centrale presso la SIAE, un prospetto riepilogativo mensile in triplice esemplare, indicante:

a) l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nel mese precedente, distinguendo le riscossioni di cui all'art. 2, comma 2, da quelle di cui all'art. 2, comma 3;

b) l'ammontare dei compensi liquidati, distinguendo i compensi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c)*, da quelli di cui all'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

c) il numero delle quietanze emesse a fronte delle riscossioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, al fine della rendicontazione dei relativi compensi;

d) l'importo delle somme versate in tesoreria, distinguendo le somme versate a fronte delle riscossioni, di cui all'art. 2, comma 2, da quelle versate a fronte delle riscossioni, di cui all'art. 2, comma 3.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, ai fini della resa del conto amministrativo per il riepilogo mensile e annuale della riscossione, la SIAE trasmette al Ministero, anche agli effetti dell'art. 1713 del codice civile, tramite il coesistente servizio di controllo, un prospetto riepilogativo annuale in triplice esemplare, indicante l'ammontare annuale di dati di cui al comma 1.

3. A richiesta la SIAE produce altri prospetti contabili con le modalità concordate con il Ministero.

Art. 16.

Remunerazione dei servizi

1. Per l'espletamento delle funzioni, di cui alla presente convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso da calcolare come segue:

a) una percentuale riferita al volume d'affari complessivo relativo all'attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e alle attività di spettacolo elencate nella tabella *C*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

a.1) Tenuto anche conto delle esigenze connesse alla riorganizzazione della SIAE in relazione all'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla presente convenzione ed alla necessità per la stessa di nuovi investimenti e di aggiornamento professionale delle risorse umane, le modalità di calcolo del suddetto compenso sono definite come segue, per il triennio 2000/2002.

Anno 2000:

si dà luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione sui compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell'anno 1998, per le attività soggette all'imposta sugli spettacoli, quantificati in L. 5.850.000.000.000.

Il compenso conseguente, pari a L. 58.500.000.000, (euro 30.212.728,597) sarà corrisposto in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2000.

Il conguaglio dei compensi sarà effettuato sulla base dell'ammontare complessivo del volume di affari dell'anno 2000 che la SIAE quantificherà e comunicherà, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella *C)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Anno 2001:

si dà luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi quantificati dalla SIAE, nell'anno 1999, per le attività soggette ad imposta sugli spettacoli.

La corresponsione di tale anticipazione avverrà in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2001.

Il conguaglio dei compensi sarà effettuato sulla base del volume d'affari dell'anno 2001 che la SIAE quantificherà e comunicherà, previa verifica del servizio di controllo di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella *C)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anno 2002:

si dà luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell'anno 1999, per le attività soggette ad imposta sugli spettacoli, maggiorate della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra i mesi di dicembre 2000 e dicembre 1999.

La corresponsione di tale anticipazione avverrà in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2002.

Il conguaglio dei compensi sarà effettuato sulla base del volume d'affari dell'anno 2002 che la SIAE quantificherà e comunicherà, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella *C)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La regolazione dei conguagli per ciascun anno avviene entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della SIAE dell'ammontare dei corrispettivi annuali.

a.2) Per il periodo dal 1° gennaio 2003, in poi la percentuale di compenso e le modalità di corresponsione saranno rideterminate dalle parti, fermo restando il riferimento al volume d'affari delle attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti ed alle attività di cui alla tabella *C)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 ottobre 2002.

In sede di rideterminazione della percentuale di compenso e delle modalità di corresponsione, le parti si atterranno a criteri che da un lato rendono il compenso oggettivamente determinabile e dall'altro tengano conto dell'efficienza del servizio reso.

In proposito si conviene che la corresponsione avrà luogo mediante versamento di anticipazioni commisurate ai volumi d'affari dell'ultimo anno per il quale il Ministero disponga di dati statistici definitivi, salvo effettuazione di conguagli riferiti agli effettivi volumi d'affari di ciascun anno.

b) L. 195.000 (euro 100,709) per ciascun verbale di constatazione delle violazioni elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 2.

c) L. 6.675 (euro 3,448) per ciascuna reversale di pagamento emessa a fronte delle riscossioni di cui all'art. 2, comma 2.

Tale compenso è determinato nella metà del compenso complessivo attualmente riconosciuto alle banche dalla vigente convenzione tra il Ministero e l'associazione bancaria italiana per le operazioni relative al servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, tenendo conto che per la prosecuzione dell'attività di incasso, già svolte con le medesime caratteristiche, la SIAE è già dotata di idonei programmi informatici e che quindi non deve sostenere nuovi oneri di investimenti per i software applicativi.

d) Aggio del 12,48%, con esclusione di qualunque procedura di adeguamento, sulle riscossioni di cui all'art. 2, comma 3, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ed al netto, per quanto concerne l'IVA, della detrazione forfetaria prevista.

2. Fermo restando il termine di versamento all'erario delle somme riscosse, di cui all'art. 12, comma 1, la SIAE è tenuta a corrispondere interessi di mora nella misura del tasso legale per anno, per il periodo dal primo giorno successivo al mese cui si riferisce la riscossione, al giorno effettivo di versamento.

3. La SIAE è autorizzata a trattenere i compensi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, all'atto di ciascun versamento in tesoreria.

4. I compensi di cui al comma 3 si intendono indistintamente remunerativi di tutte le spese, comunque occasionate, per l'esecuzione della presente convenzione.

5. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui all'art. 6, comma 3, liquida e corrisponde, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto, il compenso di cui al comma 1, lett. *b)*.

Art. 17.

Programmazione dell'attività di cooperazione

1. Il Ministero e la SIAE concordano annualmente gli indirizzi programmatici sull'attività di cooperazione affidata alla SIAE ai sensi della presente convenzione.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, concernenti il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, non si applicano ai soggetti già in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

2. Il Ministero, a partire dal 1° luglio 2000, effettuerà le verifiche relative all'esistenza del rapporto professionale esclusivo dei mandatari della SIAE.

3. Le tessere di riconoscimento attualmente in uso, il cui rilascio al personale SIAE è previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, saranno valide fino alla sostituzione con tessere di nuovo tipo rispondenti alle funzioni assegnate alla SIAE con la presente convenzione.

Art. 19.

Penalità

1. Il ritardato versamento delle somme riscosse oltre i termini di cui all'art. 12, comma 1, della presente convenzione, ferma restando la corresponsione degli interessi previsti al precedente art. 16, comma 2, è soggetto a penalità, con applicazione di una sanzione pecuniaria.

2. La sanzione di cui al comma precedente è prevista nella misura del 10% dei compensi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 16 della presente convenzione. La sanzione è applicata all'atto dell'erogazione dei predetti compensi spettanti alla SIAE.

3. La sanzione non si applica nei primi tre mesi di vigenza della presente convenzione.

Art. 20.

Decorrenza e oneri fiscali

1. La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della sottoscrizione, diventerà impegnativa per lo Stato, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 21.

Clausola arbitrale

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati, uno dal Ministero delle finanze, uno dalla SIAE ed il terzo in accordo tra le parti.

3. Nel caso uno dei membri, di cui al comma 2, non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 810, codice di procedura civile.

4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facoltà di declinare la competenza degli arbitri nel termine di giorni sessanta dalla notifica della domanda di arbitrato.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore centrale per la riscossione
BEFERA

Il commissario straordinario della SIAE
MASI

00A11473

DECRETO 7 luglio 2000.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale Gran Premio di Merano e Regata Storica di Venezia, della Varia di Palmi, del Festival Jazz di Roccella Jonica e del Campionato Europeo di Trotto di Cesena - manifestazione 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 727, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Gran Premio di Merano» e «Regata Storica di Venezia», «La Varia di Palmi», il «Festival Jazz di Roccella Jonica» e il «Campionato Europeo di Trotto di Cesena» - manifestazione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» e «Regata Storica di Venezia», della «Varia di Palmi», del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e del «Campionato Europeo di Trotto di Cesena» - manifestazione 2000, con inizio il 10 luglio 2000, avrà termine il 24 settembre 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di n. 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» e «Regata Storica di Venezia», della «Varia di Palmi», del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e del «Campionato Europeo di Trotto di Cesena» - manifestazione 2000 - cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 20 settembre 2000.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 22 settembre 2000.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 24 settembre 2000 alle ore 18,30. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 settembre 2000 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano», con il gondolino vincitore della «Regata Storica di Venezia», con l'«Animella della Varia di Palmi», con il compositore vincitore del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e con il cavallo vincitore del «Campionato Europeo di Trotto di Cesena».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al gondolino vincitore della «Regata Storica di Venezia»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'«Animella della Varia di Palmi»; il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al compositore vincitore del «Festival Jazz di Roccella Jonica» ed il quinto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Campionato Europeo di Trotto di Cesena».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalli nella classifica del «Gran Premio di Merano», si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più gondolini, di più «animelle», di più compositori e di più cavalli per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei gondolini, delle «animelle», dei compositori e dei cavalli giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i relativi biglietti abbinati.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dr.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dal dr. Antonio Salimbene o dalla dr.ssa Carmela Maresca, consiglieri amministrati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 7 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 83

00A11474

DECRETO 15 luglio 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti a r.l.», in sigla «Caf U.I.M.E.C. S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori istituite da almeno dieci anni riconosciute di rilevanza nazionale con decreto del Ministero delle finanze possono costituire centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 16 giugno 1999, con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi del-

l'art. 32, comma 1, lettera *B),* del decreto legislativo n. 241/1997 alla «UIMEC» - Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti;

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 14 luglio 1999 e la comunicazione del 6 giugno 2000, ad integrazione e parziale modifica della medesima, con la quale la società «Caf U.I.M.E.C.» a r.l., con sede in Roma, via Tirso, 26, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto ad esso allegato, a rogito notaio Marco Terzi (rep. n. 33307 racc. n. 6446) dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire, nonche i verbali di assemblea ordinaria del 18 aprile 2000 e del consiglio di amministrazione del 23 maggio 2000, in base ai quali è stato rispettivamente rinnovato il consiglio di amministrazione e nominato il presidente dello stesso;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «UNIPOL», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Scibetta Sergio, nato a Rossano il 12 ottobre 1946, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale alle imprese;

Autorizza:

La società «Centro di assistenza fiscale dell'unione italiana mezzadri e coltivatori diretti a r.l.» in sigla «Caf U.I.M.E.C. S.r.l.», con sede in Roma, via Tirso, 26 all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n.164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A11475

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 giugno 2000.

Modifica al decreto del Ministro dell'ambiente datato 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare l'art. 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 15 dicembre 1992 sulla base della zonazione formulata dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Vista la delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996, del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area natura marina protetta denominata «Punta Campanella», sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare - e il Consorzio di gestione della riserva naturale marina «Punta Campanella»;

Visto il decreto a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 12 novembre 1998, di approvazione della citata Convenzione per l'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Vista la proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina «Punta Campanella» trasmessa dal suddetto consorzio con nota prot. n. 221 del 22 ottobre 1999 e pervenuta in data 1° dicembre 1999 all'Ispettorato centrale per la difesa del mare ICDM/AMP/prot. n. 1738.

Visto in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista la relazione di istruttoria preliminare svolta dagli esperti della segreteria tecnica per le aree protette marine sulla proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina «Punta Campanella»;

Visto il parere della segreteria tecnica per le aree marine protette sulla proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina «Punta Campanella», espresso nella seduta del 16 dicembre 1999;

Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica della zonizzazione della AMP «Punta Campanella», espresso, con puntuali osservazioni in data 10 dicembre 1999, dalla Commissione di riserva, ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 1999;

Ritenuto opportuno provvedere a modificare quanto previsto con il precedente decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'accordo siglato in data 21 dicembre 1999, presso il Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare ed i rappresentanti del Consorzio di gestione della riserva naturale marina «Punta Campanella»;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2000, dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto necessario apportare alcune precisazioni tecniche allo schema di decreto già sottoposto al parere della Conferenza unificata, al fine di rendere il provvedimento pienamente coerente con il sistema delle aree marine protette;

Vista la comunicazione delle precisazioni apportate, trasmessa alla segreteria della Conferenza unificata con nota n. GAB/2000/5695/B07 del 30 marzo 2000, su cui sono pervenuti gli assensi della regione Campania, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella», sono apportate le seguenti modificazioni, integrazioni e rettifiche.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella», è sostituito dal seguente:

«Art. 2. La cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, sostituisce integralmente la cartografia allegata al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, e pertanto l'area naturale marina protetta «Punta Campanella» è delimi-

tata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine —	Longitudine —
AA)	40° 38'. 10 N	14° 21'. 10 E
A)	40° 38'. 41 N	14° 21'. 14 E
B)	40° 37'. 27 N	14° 19'. 44 E
C)	40° 36'. 53 N	14° 19'. 42 E
D)	40° 35'. 10 N	14° 18'. 90 E
E)	40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
F)	40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
G)	40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
H)	40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E
I)	40° 34'. 59 N	14° 21'. 06 E
IA)	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
L)	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
W)	40° 35'. 01 N	14° 23'. 51 E
U)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E
T)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 38 E
S)	40° 34'. 66 N	14° 25'. 88 E
K)	40° 34'. 82 N	14° 26'. 47 E
Z)	40° 35'. 12 N	14° 26'. 47 E
Y)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 98 E
N)	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
O)	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E
P)	40° 36'. 50 N	14° 26'. 12 E
Q)	40° 36'. 91 N	14° 27'. 00 E
R)	40° 36'. 92 N	14° 27'. 81 E
RR)	40° 37'. 02 N	14° 27'. 76 E».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella», è sostituito dal seguente:

«Art. 4. All'interno dell'area naturale marina protetta «Punta Campanella», come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresì, individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
M)	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
W)	40° 34'. 82 N	14° 23'. 51 E
U)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E
X)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E

l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
BA)	40° 37'. 42 N	14° 19'. 66 E
B)	40° 37'. 27 N	14° 19'. 44 E
BC)	40° 37'. 08 N	14° 19'. 42 E
BB)	40° 36'. 98 N	14° 19'. 71 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio;

b) la balneazione;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) l'immersione con o senza apparecchi respiratori salvo quanto previsto nel successivo comma.

Sono consentite le visite guidate subacquee, regolamentate ed autorizzate dall'ente gestore, per un periodo massimo di sei mesi all'anno, secondo percorsi prefissati, da svolgersi esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente formate e autorizzate dall'ente gestore. Le citate visite potranno essere effettuate per un massimo di tre giorni a settimana per entrambe le zone, nel numero massimo di un turno al giorno di non più di quindici persone ciascuna, rispettando un rapporto guida/sub non minore di 1:5.

L'autorizzazione all'effettuazione delle suddette visite guidate subacquee sarà subordinata agli esiti del monitoraggio periodico sugli effetti prodotti da tale attività sull'ecosistema marino, previa valutazione degli stessi da parte della commissione di riserva.

Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera *a)* è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data sarà autorizzato dall'ente gestore.

Zona B di riserva generale, che comprende:

l'area compresa tra l'estremo sud della cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l'area di Mortelle, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
DD)	40° 34'. 99 N	14° 19'. 42 E
D)	40° 35'. 10 N	14° 18'. 90 E
E)	40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
F)	40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
G)	40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
H)	40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E
I)	40° 34'. 59 N	14° 21'. 06 E
II)	40° 34'. 81 N	14° 20'. 90 E

l'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola di Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
IIA)	40° 35'. 22 N	14° 22'. 10 E
IA)	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
L)	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
M)	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
N)	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
O)	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E
P)	40° 36'. 50 N	14° 26'. 12 E
PP)	40° 36'. 75 N	14° 25'. 86 E

In tale area sono previsti:

il corridoio 1), delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
IIB)	40° 35'. 45 N	14° 22'. 80 E
IB)	40° 35'. 21 N	14° 22'. 81 E
IC)	40° 35'. 32 N	14° 23'. 16 E
IIC)	40° 35'. 47 N	14° 22'. 87 E

e il corridoio 2), delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
L)	40° 35'. 46 N	14° 23'. 51 E
M)	40° 35'. 20 N	14° 23'. 51 E
N)	40° 35'. 21 N	14° 24'. 00 E
O)	40° 35'. 63 N	14° 24'. 00 E

L'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
X)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E
Y)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 98 E
Z)	40° 35'. 12 N	14° 26'. 47 E
K)	40° 34'. 82 N	14° 26'. 47 E
S)	40° 34'. 66 N	14° 25'. 88 E
T)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 38 E
U)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E

In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
X)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 27 E
XB)	40° 35'. 25 N	14° 25'. 61 E
T)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E
U)	40° 34'. 88 N	14° 25'. 01 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione a motore di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo non autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) l'ancoraggio libero;

c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazibne dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca subacquea e quella sportiva;

e) la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee;

b) l'accesso libero ai natanti nei corridoi appositamente predisposti dall'ente gestore;

c) la balneazione;

d) la fotografia subacquea in apnea;

e) le iimmersioni subacquee guidate, regolamentate dall'ente gestore, compatibilmente con la tutela dei fondali;

f) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;

g) l'ormeggio nelle zone predisposte dall'ente gestore e in numero stabilito dallo stesso.

A prescindere da motivi di sicurezza della navigazione, nell'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, e la punta a ponente della Grotta Matera, è consentito il transito a motore a velocità non superiore ai cinque nodi ai natanti aventi le dimensioni massime di 7,50 metri se a motore, e di 10 metri se a vela, autorizzati dall'ente gestore.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Sorrento e l'estremo sud della cala di Mitigliano, scoglio del Vervece escluso, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
AA)	40° 38'. 10 N	14° 21'. 10 E
A)	40° 38'. 41 N	14° 21'. 14 E
B)	40° 37'. 27 N	14° 19'. 44 E
C)	40° 36'. 53 N	14° 19'. 42 E
D)	40° 35'. 10 N	14° 18'. 90 E
DD)	40° 34'. 99 N	14° 19'. 42 E

l'area compresa tra il lato nord della Punta di Montalto, esclusa l'area di Mortelle, e lo scoglio Scruopolo, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
*II)	40° 34'. 83 N	14° 20'. 91 E
I)	40° 34'. 59 N	14° 21'. 06 E
IA)	40° 35'. 02 N	14° 22'. 29 E
IIA)	40° 35'. 22 N	14° 22'. 10 E

L'area compresa tra Grotta Matera e Punta Germano delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
PP)	40° 36'. 75 N	14° 25'. 86 E
P)	40° 36'. 50 N	14° 26'. 12 E
Q)	40° 36'. 91 N	14° 27'. 00 E
R)	40° 36'. 92 N	14° 27'. 81 E
RR)	40° 37'. 02 N	14° 27'. 76 E

In tale zona sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, ad esclusione di quanto previsto dal successivo punto *d)*;

b) qualsiasi forma di pesca subacquea e sportiva, ad esclusione di quella espressamente e specificatamente autorizzata dall'ente gestore;

c) la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso libero per barche a motore, aventi lunghezza massima stabilita dall'ente gestore e a velocità non superiore ai dieci nodi, per transito o per raggiungere le zone di ormeggio opportunamente predisposte dall'ente gestore;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'ente gestore, compatibilmente con la tutela dei fondali;

d) l'ancoraggio libero nonché l'ormeggio predisposti in zone limitate e individuate dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva;

e) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;

f) la pesca sportiva autorizzata dall'ente gestore».

Art. 4.

Le attività autorizzate dal precedente art. 3 sono provvisoriamente consentite nell'area marina protetta «Punta Campanella» fino all'entrata in vigore del regolamento, già previsto dall'art. 7 del decreto interministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo della medesima area marina protetta, approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di riserva marina, proposta dell'ente gestore.

Art. 5.

Dopo l'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella», è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* - La sorveglianza ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella» sarà effettuata oltreché dalla capitaneria di porto competente, dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area».

Art. 6.

L'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella», è sostituita dal seguente:

«Art. 8. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate».

Art. 7.

Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997.

Roma, 13 giugno 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 352

Riduzione da carta n. 131 dell'Istituto Idrografico della Marina

00A11478

DECRETO 9 agosto 2000.

Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva 96/1982/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede l'emanazione di linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III;

Viste le determinazioni concordate in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 334/1999, in data 1° marzo 2000;

Acquisita, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Titolo I

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.

Art. 2.

Documento sulla politica di prevenzione

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di seguito indicato come «Documento», indicando, gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica del gestore in materia.

2. Il gestore deve indicare nel documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al comma 1, indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.

3. Il gestore deve riportare nel documento il proprio impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 334, del 17 agosto 1999, e in attuazione della politica definita come ai commi 1 e 2.

4. Il gestore deve riportare nel documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione dello stesso ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione.

Titolo II

REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Art. 3.

Requisiti generali

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel documento di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;

b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;

c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

2. Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione, nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità già previste da decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 4.

Struttura

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti all'art. 5, come minimo, quanto segue:

a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza;

b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;

c) pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;

d) misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;

e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.

Titolo III

CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Art. 5.

Elementi fondamentali

Il Sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto negli articoli 3 e 4, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato negli articoli da 6 a 12:

a) organizzazione e personale;

b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;

c) controllo operativo;

d) modifiche e progettazione;

e) pianificazione di emergenza;

f) controllo delle prestazioni;

g) controllo e revisione.

Art. 6.

Organizzazione e personale

1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dalle autorità competenti. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.

2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.

3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.

4. Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

Art. 7.

Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al comma 1, devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso articolo. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per lé attività di informazione, formazione e addestramento, di cui al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998.

3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del

rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

4. Le attività, di cui al comma 1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.

Art. 8.

Controllo operativo

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.

2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.

3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.

4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'art. 7. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'art. 7, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.

Art. 9.

Gestione delle modifiche

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.

2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.

3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.

Art. 10.

Pianificazione di emergenza

1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;

b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;

c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;

d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.

2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla

popolazione esterna e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno.

3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interno), in modo da integrarsi con il piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente.

4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

5. Il piano di emergenza interno, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente *in situ*, nonché la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, come previsto dal citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

Art. 11.

Controllo delle prestazioni

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui all'art. 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.

2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;

b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;

c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;

d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;

e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

Art. 12.

Controllo e revisione

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;

b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;

c) la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;

d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

Art. 13.

Grado di approfondimento

1. I contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, così come definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità o meno all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e alla complessità dell'organizzazione, così come indicato, tra l'altro, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro dell'interno*
DI NARDO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A11479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Disposizioni in materia di programmazione negoziata e modifiche alle delibere n. 16 del 15 febbraio 2000 e n. 31 del 17 marzo 2000. (Deliberazione n. 69/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488; recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro interventi finanziari a favore delle aree depresse;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 14, comma 4-*bis* della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 che prevede un *iter* amministrativo preferenziale per i patti territoriali e per i contratti di area relativi alle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche;

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee in vigore in materia di fondi strutturali;

Visto il programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» inoltrato alla Commissione europea in data 8 giugno 1998, per richiederne l'approvazione e l'intervento concorrente dei contributi dei vari fondi comunitari (FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale di cui sopra ed è stato reso disponibile un contributo finanziario comunitario di 140 Meuro, pari a 271,600 miliardi di lire a carico dei fondi e dello SFOP sopra citato, con esclusione del patto territoriale «Sangro Aventino» il cui finanziamento è assicurato interamente da risorse nazionali;

Vista la decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999 che adotta le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1998, n. 175), volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra società di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e 31 luglio 1997, n. 319, e 9 marzo 2000, n. 133, attuativi della legge n. 488/1992;

Viste le proprie delibere 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, 20 novembre 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996 e 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;

Viste le proprie delibere 21 marzo 1997 n. 29, (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998 n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998 n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1999, n. 183), in materia di programmazione negoziata;

Viste le delibere CIPE 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1997, n. 126), 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997 n. 177) e 26giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1997, n. 240, e 24 novembre 1997 n. 274) con le quali sono stati approvati i dodici patti territoriali relativi ad Enna, Siracusa, Benevento, Brindisi, Caserta, Lecce, Madonie, Nuoro, Vibo Valentia, Caltanissetta, Miglio d'Oro, Palermo;

Vista la propria delibera n. 71/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 otto-

bre 1998 con la quale, per l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel citato programma operativo multiregionale:

è stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987;

è stato altresì autorizzato il finanziamento di un programma aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico a valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge 30 giugno 1998 n. 208, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.

Vista la propria delibera n. 50/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che per l'attuazione dei sottoprogrammi in cui si articola il programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» saranno seguite le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso POM approvato dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 206/1999 del 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000, con la quale, in ordine al patto territoriale dell'appennino centrale, riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione dalla Comunità europea, è stata stabilita l'applicabilità delle disposizioni e delle procedure comunitarie previste per gli altri patti territoriali per l'occupazione, inseriti nel P.O.M;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2000);

Considerato che i requisiti di efficacia di cui alla citata delibera n. 31/2000 del 17 marzo 2000, sono venuti in essere in data posteriore al termine stabilito per la conclusione delle istruttorie in corso;

Ritenuto opportuno, per sanare la situazione originata dalla tardiva conoscenza della sospensione dell'avvio di nuove istruttorie, prorogare i termini previsti;

Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie, già incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che è opportuno autorizzare l'impiego, dettando una disciplina organica della possibilità di rimodulazione delle risorse assegnate, anche consentendo la selezione di nuovi interventi;

Ritenuto opportuno che, ai fini della revoca delle iniziative non avviate, si consideri il periodo di tempo che decorre dal momento in cui, con la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco delle iniziative agevolate, si sia verificato il presupposto legittimante le richieste di erogazione;

Rilevato che il programma operativo multiregionale sopra citato, ché si articola, al suo interno, in 10 distinti sottoprogrammi operativi, deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nel rispetto dei ruoli e delle procedure definiti nello stesso documento proposto dal Governo italiano e approvato dalla Commissione europea;

Considerata la necessità rappresentata anche dai Soggetti intermediari locali (SIL), gestori dei sottoprogrammi, di fruire di una proroga del termine per la realizzazione della totalità degli impegni giuridicamente vincolanti sul programma aggiuntivo, finanziato interamente con le risorse nazionali, come stabilito dalla citata delibera CIPE n. 71/1998 del 9 luglio 1998, e di procedere a talune deroghe, puntuali e limitate a fattispecie determinate;

Considerato che l'attività dei SIL è stata prioritariamente orientata agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria al fine di assicurare la puntuale osservanza delle modalità e dei termini per l'assunzione degli impegni sia del programma operativo che del programma aggiuntivo;

Considerato altresì che non si è reso possibile portare a compimento talune particolari procedure relativamente ad alcune attività, afferenti al programma aggiuntivo, per difficoltà applicative o impercorribilità di tempi e modalità;

Considerata l'esigenza di utilizzare risorse riservate a favore delle attività produttive per il finanziamento dei contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno), dei protocolli aggiuntivi dei contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese e dei patti territoriali le cui istruttorie siano state concluse dopo la scadenza del precedente bando; nonché di riservare alle aree relative a contratti d'area già approvati una quota delle risorse resesi disponibili in seguito a provvedimenti di revoca o rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Ritenuto opportuno modificare di conseguenza la ripartizione di cui alla tabella allegata al punto 1 della citata delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, nonché di modificare il medesimo punto 1 e di sopprimere il punto 2.2 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000;

Ritenuto necessario disciplinare in modo organico le modalità di erogazione delle agevolazioni relative a beni acquisiti in locazione finanziaria;

Ritenuto altresì necessario adottare disposizioni in ordine al riconoscimento quali spese ammissibili degli oneri per le fidejussioni e per gli accertamenti finali sulle iniziative realizzate;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Patti territoriali e contratti d'area.

1.1. *Conclusione delle istruttorie dei patti territoriali.*

Il termine di scadenza di cui al punto 1 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 per la conclusione delle istruttorie è prorogato al 30 settembre 2000 purché le stesse siano state avviate entro il 31 maggio 2000.

Alle istruttorie di patti non specializzati concluse dopo la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999) si applica il regime di aiuti relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 2000-2006.

1.2. *Revoche di iniziative non avviate inserite in patti territoriali o contratti d'area.*

A parziale modifica di quanto stabilito al punto 3, secondo capoverso, della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali che non siano state avviate entro sedici mesi dalla trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco degli interventi di ciascun patto prevista al punto 2.11 della delibera 21 marzo 1997 n. 29. Qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione.

1.3. *Patti territoriali di prima generazione.*

Il termine di 48 mesi per la realizzazione degli investimenti per i patti territoriali approvati con proprie delibere 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997), 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997), 26 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997) decorre dalla data di rilascio del decreto di concessione provvisorio dell'agevolazione per ciascuna iniziativa imprenditoriale.

1.4. *Rimodulazione delle risorse per patti territoriali e contratti d'area.*

Il punto 1 della propria delibera n. 77 del 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1999 n. 183) si applica anche ai patti territoriali approvati ai sensi della propria delibera n. 29 del 21 marzo 1997 ed ai contratti d'area.

Le risorse derivanti dal riutilizzo previsto dal punto 1 della medesima delibera possono essere destinate, fermo restando quanto previsto al punto 3, primo capoverso della propria delibera 17 marzo 2000 n. 31, sulla base di istruzioni impartite dal servizio della programmazione negoziata, al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali, selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto territoriale o del contratto d'area, cui si applicano le procedure di cui alla delibera 21 marzo 1997 n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105). Alle iniziative e agli interventi così selezionati le agevolazioni saranno concesse nei limiti e in conformità al regime di aiuto vigente al momento della approvazione della rimodulazione delle risorse.

1.5. *Modalità operative di attuazione riguardanti il Programma aggiuntivo previsto a completamento del POM «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2081/93.*

Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del programma aggiuntivo di cui, al punto 3 della delibera CIPE n. 71/98 del 9 luglio 1998, i SIL gestori dei sottoprogrammi compresi nel POM sono autorizzati a procedere al completamento degli impegni giuridicamente vincolanti, da rendicontare esclusivamente nell'ambito del programma aggiuntivo, oltre il termine del 31 dicembre 1999 già previsto nella citata delibera n. 71/98.

La deroga è di esclusiva applicazione alle medesime tipologie progettuali previste dal programma operativo, orientate al perseguimento dei medesimi obiettivi strategici e specifici, i cui impegni non siano stati assunti alla data del 31 dicembre 1999 sopra richiamata.

Il termine per il completamento degli impegni è fissato al 30 settembre 2000 ed è riferito ad interventi finanziabili che complessivamente non eccedano il 10% del valore del programma aggiuntivo. Gli atti di impegno relativi a tale quota devono essere immediatamente comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Servizio per la programmazione negoziata.

Con riferimento alla quota anzidetta, la deroga si applica anche alle modalità operative di attuazione del sottoprogramma n. 1 patto «Agro Nocerino Sarnese», limitatamente all'ammissibilità a contributo delle voci di spesa relative all'acquisizione dei suoli, ammesse a contributo nella misura massima stabilita in sede di comitato di sorveglianza, ai sensi della comunicazione di cui alla nota del citato SIL pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 10 gennaio 2000.

Resta determinata l'attribuzione a ciascun SIL di una quota di risorse del programma aggiuntivo da destinare alle attività di gestione, al fine di fronteggiare l'incremento delle attività operative connesse all'attuazione del programma medesimo; tale quota è fissata nella misura massima dell'uno per cento del contributo concesso sul programma aggiuntivo, conformemente a quanto specificato con note del servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 ottobre 1999 e del 1° dicembre 1999 ed in coerenza con gli impegni assunti da ciascun SIL entro il 31 dicembre 1999 e comunicati allo stesso servizio.

La delibera del 9 luglio 1998 resta ferma nelle parti che disciplinano le autorizzazioni al finanziamento del programma (compresa la tabella allegata alla stessa delibera) e le attività dei soggetti preposti all'attuazione del programma medesimo.

2. Riparto risorse aree depresse 2000-2002 (legge finanziaria 2000 - tab. D). Modifiche e integrazioni.

Il punto 1.1. della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000 è cosi sostituito:

«1. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore delle attività produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) è incrementato degli importi di 1.500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi (516,456 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali (settore industria, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro e settore agricoltura, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro).

L'importo complessivo che ne deriva, pari a lire 8.500 miliardi (4.389.883 Meuro), viene ripartito come segue:

miliardi di lire - (Meuro)

Finalizzazioni di spesa	**Totale**	**Centro-Nord**		**Mezzo-giorno**	**Da ripartire**
		Riparto regionale 11,34%	**Fondo Riequilibrio 3,66%**		
Patti territoriali agricoltura e pesca	(1) **1.000,00** (516,456)	**56,70** (29,283)	***18,30*** (9,451)	**925,00** (477,722)	
Contratti di programma ed altri strumenti di contrattazione programmata (art.2, c.206, L.662/96)	**900,00** (464,811)	**102,06** (52,709)	***32,94*** (17,012)	**765,00** (395,09)	
Contratti d'area e patti territoriali generalisti (2) (3)	**700,00** (361,52)				**700,00** (361,52)
Isole minori (DUPIM)	**100,00** (51,645)	**11,34** (5,856)	***3,66*** (1,890)	**85,00** (43,898)	
Risorse residue, di cui:	(4) **5.800,00** (2.995,450)	**510,30** (263,547)	**164,70** (85,060)	**5.125,00** (2.646,841)	
-Patti territoriali (bando 10/10/99)	(5) **1081,57** (558,584))			(4) **1081,57** (558,584)	
- Agevolazioni legge 488/92 (comprese graduatorie mirate e grandi progetti)	(6) **4.718,43** (2.436,865)	(5) **510,30** (263,547)	(5) **164,70** (85,060)	**4043,43** (2.088,257)	
Totale	***8.500,00*** (4.389,89)	(7) **680,*40*** (351,40)	(7) ***219,60*** (113,41)	***6.900,00*** (3.563,56)	***700,00*** (361,52)

1. Comprende l'importo di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore agricoltura (obiettivo 1). Le percentuali relative al Centro-Nord sono quindi applicate al solo importo di 500 miliardi.

2. Contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno) e protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, limitatamente alle iniziative imprenditoriali selezionate, in seguito a pubblicazione di un bando, entro il 22 giugno 2000 da insediare nelle aree di cui al punto 3.2 della delibera CIPE 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105), fermo restando il limite massimo di 300 miliardi di lire di investimenti per ciascun contratto d'area; patti territoriali generalisti le cui istruttorie siano state concluse dopo la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999) ed entro il 30 settembre 2000, nonché quelli le cui istruttorie siano state concluse prima della scadenza del suddetto bando ma non partecipanti al medesimo, attribuendo titolo preferenziale alle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria in base all'art. 14, comma 4-*bis* della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

3. Tale importo verrà ripartito tra aree del Centro-Nord e del Sud una volta che siano definiti i progetti e il relativo onere per lo Stato dei contratti d'area.

4. È comprensivo degli importi di lire 1.500 miliardi a carico del PON industria e di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore industria (obiettivo 1).

5. Nell'ipotesi incui tutte le iniziative inserite nei patti territoriali siano realizzate.

6. Del residuo importo di lire 4718,43 mld soltanto una quota di 4.500 mld è ripartibile anche per le aree del Centro-Nord. Pertanto le percentuali dell'11,34% e del 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) sono applicate alla predetta quota di 4.500 mld.

7. Gli importi di lire 680,40 mld e 219,60 mld sono pari rispettivamente all'11,34% e al 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) dell'importo di lire 6.000 miliardi.

Per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno ed Avellino, le agevolazioni alle imprese sono concesse - fino alla concorrenza di lire 340 miliardi - dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalità e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1 comma 2 del decreto--legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorità regionali.

Per le predette finalità il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415. Fermo restando il limite massimo di 300 miliardi di lire di investimenti per ciascun contratto d'area, le predette disponibilità sono ripartite tra le graduatorie sulla base dei fabbisogni finanziari relativi alle iniziative inserite in ciascuna delle graduatorie medesime.

Le imprese interessate presentano al soggetto incaricato dell'istruttoria per i medesimi contratti d'area o relativi protocolli aggiuntivi le domande di ammissione ai benefici, eventualmente riformulando le istanze già presentate, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con propria circolare.

Il punto 2.2. della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 è soppresso.

3. Disposizioni comuni.

3.1 *Spese ammissibili per l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.*

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali e nei contratti d'area, è confermata l'ammissibilità delle spese per i beni acquisiti in locazione finanziaria, già transitoriamente autorizzata in base al comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998, nel rispetto della condizione generale del vincolo quinquennale di destinazione

del bene stesso all'investimento agevolato. L'importo agevolabile è pari alle spese di acquisizione dei beni da parte della società di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli, interessi, di sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza tecnica; al tal fine fa fede l'importo dichiarato dalla società di locazione finanziaria con riferimento alla fattura pagata al fornitore. Le relative operazioni di locazione finanziaria potranno essere perfezionate esclusivamente con società di locazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero con banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, il contributo, il cui ammontare verrà calcolato tenendo, conto dei termini previsti per il pagamento dei relativi canoni di locazione finanziaria, sarà erogato alle imprese beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario in numero pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di locazione finanziaria. Le quote annuali non potranno comunque essere di numero superiore a nove ed oltre il nono anno dalla data di presentazione del patto per l'istruttoria, l'impresa non avra comunque diritto a ricevere le eventuali quote di contributo non ancora erogate. Tenuto. conto del vincolo di immettere mezzi propri per un ammontare pari al 30% degli investimenti agevolabili, le quote di contributo dovute non potranno comunque essere erogate in misura superiore al 70% della quota di investimento agevolabile di competenza del periodo che sarà pari al rapporto fra l'investimento agevolabile e la durata contrattuale espressa in anni del relativo contratto di locazione finanziaria. L'eventuale eccedenza di contributo sarà trattenuta a titolo di cauzione e sarà svincolata all'atto della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'ultimo canone agevolabile ovvero del canone che scada non oltre il nono anno dalla data di presentazione della domanda in istruttoria. Ciascuna quota annuale verrà erogata previa dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria di aver regolarmente provveduto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria già maturati nel periodo di riferimento.

A richiesta del beneficiario, il saldo del contributo potrà tuttavia essere erogato anche anticipatamente rispetto alla scadenza. novennale, a condizione che sia presentata idonea fidejussione a garanzia del contributo percepito con scadenza al termine del vincolo quinquennale di destinazione; in tal caso il saldo sarà diminuito per effetto dell'attualizzazione calcolata in finzione degli anni mancanti alla conclusione del contratto.

Tali disposizioni si applicano anche alle iniziative che abbiano già ottenuto la concessione dell'agevolazione, nonché per quelle istruite o in corso di istruttoria. Il numero di quote annuali di erogazione dell'agevolazione, relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, dovrà essere ricalcolato e comunque l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà in nessun caso essere superiore a quello già concesso.

Per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali per l'occupazione, le operazioni di leasing, la cui durata ecceda il termine dei pagamenti stabilito per il programma operativo, sono ammesse a contributo esclusivamente a valere sulle risorse del programma aggiuntivo, purché l'impegno di spesa sia già stato assunto validamente entro il termine del 31 dicembre 1999. L'ammontare complessivo delle operazioni ammesse a contributo sul programma e il relativo onere sara quantificato con successivo atto dell'amministrazione, a seguito dell'acquisizione dei dati da parte della società incaricata del monitoraggio procedurale e finanziario, operante in convenzione con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

3.2. *Oneri fidejussori.*

Nel punto 4, secondo cpv., lettera *a)* della delibera CIPE 12 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70), l'espressione «il cui onere grava sulla finanza di patto» va intesa nel senso che gli oneri sostenuti dai soggetti beneficiari per ottenere la fidejussione bancaria necessaria al rilascio dell'anticipazione sono riconosciuti tra le spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della liquidazione dell'importo finale. Tale disposizione non si applica ai patti territoriali per l'occupazione.

3.3. *Accertamenti finali.*

Gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti agevolati nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata sono eseguiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. I relativi oneri sono a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della liquidazione dell'importo finale.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 209

00A11482

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 180 del 13 marzo 2000 relativa a «Sistema del Tirso-Taloro e Gavossai-Olai. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino rispettivamente alla data del 30 settembre 2000, e del 31 dicembre 2000». Enti gestori: Consorzio dell'oristanese - Enel S.p.a., Consorzio Govossai. (Ordinanza n. 205).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del Sistema Tirso-Taloro e Govossai Olai ed un riparto delle stesse, per vari usi,rispettivamente fino al 30.9.2000 e 31.12.2000;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 180 del 13.3.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31.12.2000;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici- On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi determinando un apporto idrico al sistema Tirso-Taloro, inferiore a quello stimato in occasione dell'adozione dell'Ordinanza n. 180/2000, rendendo conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31.12.2000;

ATTESO che in data 11 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- l'ENEL S.p.A;
- la Gestione Rete di Trasmissione Nazionale;
- il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- il Consorzio Acquedottistico sul Rio Govossai;
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- l'Ente Autonomo del Flumendosa;

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'Ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esisti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12366 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'Ordinanza n. 180/2000 le nuove schede di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

ATTESO che tali schede, tenuto conto delle richieste dei Consorzi di Bonifica sopra citati, prevedono l'assegnazione dell'ulteriore risorsa di 3 Mmc (2 Mmc a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e 1 Mmc a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale) da prelevare con carico sulla riserva strategica a disposizione dell'ENEL Produzione per garantire la riaccensione della rete elettrica sarda a seguito di black-out, con riduzione della stessa a 21 Mmc;

ATTESO che tale prelievo si rende necessario, analogamente a quanto già disposto dalla Regione nel 1997, in relazione alla situazione di gravissima emergenza idrica in atto che penalizza fortemente lo sviluppo locale;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema del Tirso-Taloro-S.Chiara e Pranu Antoni è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Taloro-S.Chiara e Pranu Antoni

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio[1]	**57,3**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 30 settembre	0
A dedurre perdite per evaporazione	3
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre *	21
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 30 settembre	**33.3**

[1] Al netto acque morte (Enel produz.:13,5) e al netto dei volumi invasati nell'invaso di Sos Canales (0.31 Mmc) e Torrei (0.63) Mmc

* La riserva strategica nel sistema del Taloro, al servizio del sistema elettrico sardo in caso di black-out, viene ridotta da 24 Mmc a 21 Mmc per liberare 3 Mmc di risorsa per gli usi irrigui.

ATTESO che - Il Consorzio Industriale – Agglomerato di Ottana ha superato nei mesi marzo-giugno la dotazione su base mensile stabilita nell'Ordinanza 180/2000 (in assenza di strumenti di misura tale dato è stato ricavato per differenza tra i volumi registrati da ENEL-Produzione e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale).

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema del Govossai-Olai è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema Govossai-Olai

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**3**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	2
A dedurre perdite per evaporazione	0,5
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**4,5**

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 30.09.2000, delle seguenti risorse derivabili dal sistema Taloro-Tirso:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi industriali *	2.5
Usi civili	1,2
Usi irrigui	29,6
Totale erogazione dal 1° luglio al 30 settembre	**33.3**

Ripartizione delle risorse disponibili per uso irriguo:

Valori in milioni di mc

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese **	22,5
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ***	7,1
Totale erogazioni irrigue ****	**29.6**

* Assegnati con ordinanza 180/2000 : 5 Mmc
Prelevati al 1° luglio : 3,3 Mmc
Restano da prelevare dall'1.7 al 30.9-2000 : 1,7 Mmc

* * Assegnati con Ordinanza 180/2000 : 55 Mmc
Prelevati : 28.8 Mmc.
Restano da prelevare : 55 Mmc – 28.8 Mmc = 26.2 Mmc

* * * Assegnati con Ordinanza 180/2000 : 12 Mmc
Prelevati : 3,5 Mmc (dal Taloro)
Restano da prelevare : 12 Mmc – 3,5 Mmc = 8,5 Mmc

**** Disponibili negli invasi del Taloro e Omodeo per usi irrigui 29,6 Mmc di cui 19.9 Mmc nell'Omodeo (al netto di 1.5 Mmc di perdite per evaporazione) e 9,7 Mmc nel Taloro (al netto di 1.5 Mmc di perdite per evaporazione) comprensivi di 3 Mmc sottratti alla riserva strategica al servizio del sistema elettrico sardo in caso di black-out.

Art. 2

E' assegnato al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (2 Mmc) ed al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (1 Mmc), la risorsa di 3 Mmc da prelevare con carico sulla cosidetta riserva strategica a disposizione dell'ENEL Produzione.
Tale prelievo verrà effettuato nel mese di settembre a fronte delle relative esigenze potabili, industriali ed irrigue, mentre è autorizzato l'immediato trasferimento dal Taloro al Tirso di 2,6 Mmc per le esigenze del Consorzio di Bonifica di Oristano.

Art. 3

Il Consorzio Industriale della Sardegna Centrale – Agglomerato di Ottana dovrà provvedere, entro un mese dalla data della presente Ordinanza, ad installare idonea strumentazione per la misura dei volumi idrici prelevati dal Taloro.
Il Consorzio Industriale – Agglomerato di Ottana è richiamato al rispetto dei volumi assegnati su base mensile.

Art. 4

E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle risorse derivabili del sistema Govossai-Olai:

Assegnazione delle risorse disponibili

Valori in milioni di mc

Usi civili	4,5
Totale erogazioni dal 1° luglio al 31 dicembre	**4,5**

Art. 5

In considerazione dell'elevato livello di crisi idrica del Sistema Govossai-Olai, si rende prioritario il finanziamento, con le prime risorse finanziarie disponibili, dell'intervento emergenziale di potenziamento della presa dal lago di Gusana per l'alimentazione di Nuoro, del costo stimato di lire 700 milioni.

Art. 6

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 180 del 13.3.2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11483

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 189 del 13 marzo 2000 relativa a «Invaso di Bau Pressiu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino al 31 dicembre 2000». Ente gestore: ESAF. (Ordinanza n. 209).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del Sistema di Bau Pressiu ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31.12.2000;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 189 del 13.03.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31.12.2000 – Ente Gestore E.S.A.F;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici- On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza

ATTESO che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta Ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- l' E.A.F.
- l' E.S.A.F.
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda proposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12368 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'Ordinanza n.189/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema di Bau Pressiu è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Sulcis-Bau Pressiu

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**1,9**
Integrazione dal sistema Flumendosa	4,1
Afflussi prevedibili 1° luglio – 31 dicembre 2000	0,1
Perdite per evaporazione	0,1
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	1
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**5,0**

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Bau Pressiu:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi civili per 6 mesi *	5,0
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre *	**5,0**

* Di cui 0,9 Mmc da derivare dall'invaso di Bau Pressiu ed i restanti 4.1 Mmc dal sistema del Flumendosa-Campidano-Cixerri.

Art. 2

La risorsa dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri, di cui al precedente art., 1 sarà trasferita al più presto, da parte dell'Ente Autonomo del Flumendosa, per evitare il consueto peggioramento qualitativo che normalmente si riscontra nell'invaso del Cixerri dopo i mesi estivi.

Art. 3

Fermo restando il vincolo complessivo del volume assegnato al settore civile, l'E.S.A.F. ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate da tale invaso provvederanno a limitare l'erogazione dell'acqua secondo le esigenze locali.

Art. 4

Sono confermate le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 189/2000, non in contrasto con la presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11484

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino al 31 dicembre 2000. (Ordinanza n. 210).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici- On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell' invaso del Sistema di Leni a Monte Arbus ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31.12.2000;

ATTESO che in data 11 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta Ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- l'E.A.F.

- l'E.S.A.F.
- il Comune di Cagliari
- il Comune di Quartu
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla scheda di sintesi contenente l'ipotesi di riparto sino alla data del 31.12.2000 delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, anche sulla base delle indicazioni dei componenti la Commissione Tecnico Scientifica è stata elaborata una scheda di sintesi relativa al sistema di Leni a Monte Arbus;

VISTA la nota n. 12368 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema di Leni a Monte Arbus è, pertanto, il seguente:

<u>Situazione e bilancio dell'Invaso di M.Arbus</u>

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**4.0**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	1.2
A dedurre perdite per evaporazione	0.8
A dedurre scorta minima negli invasi al 31.12.2000(*)	1.0
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**3.4**

** La scorta minima al 31 Dicembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 2 mesi.*

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Flumendosa Leni a Monte Arbus:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi civili per 6 mesi dal Monte Arbus (Leni)*	2,0
Usi industriali	0,1
Usi irrigui	1,3
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	**3,4**

* Il fabbisogno complessivo per 6 mesi è pari a circa 2,6 Mmc di cui :
2 Mmc da Monte Arbus (40 l/s nei mesi di luglio e agosto e 170 l/s nei mesi da settembre a dicembre);
0,6 Mmc dal sistema Flumendosa (130 l/s nei mesi di luglio e agosto).

Art. 2

Sono confermate le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 179 del 6.3.2000, non in contrasto con la presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11485

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 luglio 2000 il Ministro segretario di stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ivor Neil Coward, console onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Venezia.

In data 4 luglio 2000 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alain Rouillard, console generale della Repubblica francese a Milano.

In data 27 luglio 2000 il ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Cecchini, console onorario della Repubblica di Estonia a Firenze.

Da 00A11489 A 00A11491

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9023
Yen giapponese	97,63
Dracma greca	337,40
Corona danese	7,4572
Corona svedese	8,4120
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,0435
Corona ceca	35,463
Lira cipriota	0,57261
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,95
Zloty polacco	3,9075
Tallero sloveno	208,7875
Franco svizzero	1,5598
Dollaro canadese	1,3288
Dollaro australiano	1,5315
Dollaro neozelandese	2,0010
Rand sudafricano	6,2587

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11647

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Venezia, in Venezia

Con provvedimento del 31 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 2847, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A11487

MINISTERO DELLA SANITÀ

Efficacia giuridica del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, relativo all'approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000».

In data 23 giugno 2000, registro n. 2, foglio n. 60 - la Corte dei conti ha registrato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 relativo all'approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1998 - 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 274, che da tale data è divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa.

00A11488

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino.

Con provvedimento n. 1649 del 2 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Introduzione della possibilità, per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione); art. 14 (Convocazione del comitato esecutivo: introduzione del rinvio alle norme fissate dal successivo articolo 18, comma 1, 3, 4, 5 e 6); art. 18 (Nuova disciplina in materia di: *a)* convocazione del Consiglio di amministrazione: «Il Consiglio deve essere altresì convocato quando sia stata presentata motivata domanda scritta da tre

consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare»; *b)* possibilità anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il Consiglio di amministrazione previa comunicazione al Presidente del Consiglio medesimo; *c)* raduno del Consiglio: «Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi»; *d)* obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche «quando particolari esigenze lo richiedono ...»); art. 19 (Introduzione della possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti); art. 20 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del Presidente del collegio sindacale: «L'Assemblea elegge ..., il Presidente del Collegio sindacale, con il criterio della maggioranza qualificata, costituita dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in qualunque convocazione» - in luogo della precedente previsione statutaria: «... L'Assemblea provvederà inoltre a designare il Presidente del Collegio sindacale». Nuova disciplina in materia di: *a)* modalità di elezione dei membri del Collegio sindacale: rinvio agli artt. 2368 e seguenti del c.c.; *b)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale; *c)* obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del Comitato esecutivo).

00A11492

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651195/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77